

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24447 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 04/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18001/2025 R.G. proposto da:

Tralicci Gina, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Staniscia

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 819/2025 depositata il 07/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. Gina Trallici impugnava la cartella di pagamento n. 09720200169966381000, per recupero dell'imposta di registro di atti giudiziari oltre a sanzioni ed interessi in relazione agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, eccependo la nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, priva dell'attestazione di conformità all'originale e delle indicazioni delle modalità di presentazione del ricorso; contestava, altresì, la mancata notifica dell'atto presupposto e segnatamente la mancata notifica dell'avviso di liquidazione con derivata nullità della cartella esattoriale; la prescrizione "della maggior parte dei tributi" per mancata notifica di atto interruttivo della prescrizione e la decadenza dall'iscrizione a ruolo e dal diritto alla riscossione delle pretese.

1.1 Con la sentenza di primo grado n. 5596/23 il giudice di prime cure respingeva il ricorso.

1.2 Sull'appello della contribuente la Corte di secondo grado per quel qui rileva, ha statuito che << La censura relativa alla mancata notifica, rectius allegazione, dell'atto presupposto è priva di valenza. Al riguardo, bisogna solo verificare, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, se gli elementi indicati nella motivazione dell'atto impugnato siano sufficienti a consentire alle parti di individuare quale fosse l'atto oggetto di registrazione al quale si riferiva l'avviso di liquidazione ... Orbene, nel caso di specie, parte appellante non ha mai contestato la mancata notifica dell'atto presupposto e nemmeno la debenza della relativa imposta di registro afferente i provvedimenti adottati dal Tribunale Civile nel 2011, 2012 e 2013 nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare - di cui evidentemente non poteva non essere a conoscenza. Chiedeva soltanto di verificare se il terzo pignorato avesse versato le imposte dovute quale obbligato in solido. Se ne deduce che il contribuente, indipendentemente dalla allegazione dei provvedimenti giudiziari che lo riguardavano, ne era perfettamente a conoscenza e, conseguentemente,

la mancata allegazione di essi al correlato avviso di liquidazione non ha in alcun modo costituito violazione dell'art. 7 dello Statuto e, più in generale, del suo diritto di difesa>.

1.3 La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, articolando un unico motivo.

1.4 L'agenzia delle Entrate – riscossione ha depositato nota per la partecipazione all'eventuale udienza.

MOTIVI DI DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 112, 115, 116 e 324 cpc; art. 54 del d.P.R. n. 131/86>, assumendo che <Preliminarmente, nel rito, la contribuente sottolinea come entrambi i Giudici di merito hanno dato per acclarata la mancata notifica del presupposto avviso di liquidazione prodromico alla cartella esattoriale>, contestando poi la valutazione del decidente per aver erroneamente superato la predetta eccezione, fondando la sua decisione di rigetto <sulla esaustività della motivazione contenuta nella cartella de qua con conseguente irrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER, della notifica dell'avviso di liquidazione>.

Si assume che l'art. 54 del d.P.R. 131/86 (Testo unico dell'imposta di registro) stabilisce che: "Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare".

2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con una delle *rationes decidendi* della pronuncia impugnata.

La CGT II grado – diversamente da quanto prospetta la ricorrente – non ha accertato l’omessa notifica dell’atto presupposto, ma ha, al contrario, affermato che era incontestata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione, aggiungendo che l’istante <chiedeva soltanto di verificare se il terzo pignorato avesse versato le imposte dovute quale obbligato in solido>.

2.1 Dalla lettura della pronuncia gravata si comprende agevolmente che la Commissione laziale ha confermato la legittimità dell’atto riscossivo opposto non soltanto in quanto ha ritenuto esaustiva la motivazione della cartella esattoriale, ma ancor prima perché la ricorrente <non aveva contestato la regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione>.

Le *rationes decidendi* della sentenza impugnata sono evidentemente due.

2.2 La contestata violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 131/1986 e delle rubricate disposizioni processuali muove dall’errato presupposto secondo cui entrambi i giudici di merito avevano acclarato la mancata notifica dell’atto presupposto, ma tale assunto è smentito *per tabulas* dall’affermazione del giudice d’appello secondo cui – lo si ripete – < parte appellante non ha mai contestato la mancata notifica dell’atto presupposto>.

Non sussiste, quindi, l’omessa pronuncia, né il dedotto giudicato interno sul difetto di prova dell’avviso di liquidazione, ricorrendo piuttosto il giudicato interno sull’accertamento fattuale, compiuto dal giudice regionale e non oggetto di impugnazione con il presente ricorso sul fatto che nessuna contestazione era stata mossa in ordine alla notifica del predetto atto presupposto, il che ha sollevato il giudice territoriale da ogni ulteriore verifica su tale circostanza.

Il motivo, quindi, tradisce una incompiuta comprensione delle ragioni delle ragioni, che lo rendono aspecifico perché non diretto a confutarle.

3. Sotto altro profilo, tale censura si palesa pure infondata, non sussistendo la violazione di legge (art. 74 TUR), avendo il giudice ritenuto non contestata la (avvenuta e quindi esistente) notifica dell'atto presupposto.

4. Segue il rigetto del ricorso.

5. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della Riscossione poiché la medesima non ha svolto attività difensiva.

6. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Il Presidente

Ugo Candia